

L'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come sostituito dall'**art. 1 della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 19** recita:

“Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni

1. Omissis
2. Omissis
3. Sono previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di età superiore ai sessanta anni, privi di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato.
4. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione di cui al comma 3 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
5. L'agevolazione di cui al comma 3 spetta altresì ai ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ai sordomuti, ai minori beneficiari dell'indennità d'accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o dell'indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, o della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o dell'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché agli esercenti la patria potestà dei suddetti minori handicappati.
6. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 3, per i ciechi civili parziali e per sordomuti di cui al comma 5, le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto, esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno.
7. Per minori portatori di handicap di cui al comma 5, nonché per gli esercenti la patria potestà, le agevolazioni spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità.
8. Al fine di cui ai commi 3 e 4 non si considerano né il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
9. Per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla prima all'ottava, per i ciechi civili assoluti, per gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità e degli altri redditi percepiti.

10. Le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo, sono confermate ai cavalieri di Vittorio Veneto, nonché agli accompagnatori degli invalidi e dei ciechi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.
11. Le autorità di bacino determinano, sulla base dei criteri di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, le modalità del rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione. L'ammontare dell'onere a carico dell'utente beneficiario per il rilascio del titolo di viaggio, eventualmente differenziato per categorie, non può essere superiore al venti per cento della tariffa dell'abbonamento ordinario e va destinato alle aziende di trasporto locale interessate.”.

*(Fonte: <http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi> )*